



Comune di San Pietro Vernotico

(Provincia di Brindisi)

ORDINANZA

N. 38 DEL 10/08/2021

OGGETTO: rettifica ordinanza nr. 37 del 9.8.2021

IL SINDACO

Premesso che:

A) in data 09.08.21 è stata adottata dal Sindaco l'ordinanza nr.37 con la quale, nel riportare i divieti già previsti nella ordinanza balneare emessa dalla Regione Puglia, sono stati adottati specifici divieti volti ad eliminare impedimenti pregiudizievoli alla fruizione della spiaggia da parte dei diversamente abili;

B) sono state indicate altresì alcune prescrizioni riguardanti attività di festa ed intrattenimenti negli stabilimenti balneari, riportando pedissequamente la disposizione inserita nella ordinanza balneare regione Puglia anno 2021, senza nulla aggiungere in termini di ulteriori divieti;

C) con riferimento poi al divieto già previsto dai competenti uffici della Regione Puglia di "utilizzare attrezzature balneari sulla spiaggia dopo il tramonto", è stato indicato dal Sindaco altresì il divieto di "sostare" sulla spiaggia ai fini del predetto utilizzo in orario non consentito delle attrezzature balneari vietato dalla norma, e non già come divieto in senso assoluto. La sosta sulla spiaggia era ed è consentita nei limiti, con le forme e le modalità, anche di ordine temporale, fissate dalla normativa vigente (sia essa riguardante la fruizione della spiaggia libera che in materia anticovid) che non è stata in alcun modo modificata dalla Ordinanza 37/2021;

D) poiché sono sorti problemi interpretativi sollevati da cittadini, al fine di evitare che si possano sanzionare o ritenere non consentiti comportamenti di contro non vietati tanto dalla Ordinanza della balneazione Regione Puglia 2021 che dalla Ordinanza del Sindaco nr.37/2021, si ritiene opportuno rettificare l'ordinanza emessa dal sindaco nr. 37/2021, eliminando ogni differente parola o verbo rispetto al testo della ordinanza balneazione Regione Puglia 2021 che esplicita il divieto di utilizzo di attrezzature balneari dopo il tramonto. A tal fine con il presente atto si rettifica il contenuto della ordinanza nr. 37/2021 a pag. 3 stabilendo che è vietato: "utilizzare attrezzature balneari sulla spiaggia dopo il tramonto", ed eliminando il riferimento alla sosta, indicato per essere più esaustivi ma in ogni caso implicito nel concetto di utilizzo delle attrezzature;

E) alla luce di quanto sopra, ed a seguito della predetta rettifica di mera interpretazione autentica di quanto si riteneva fosse già chiaro dal tenore del provvedimento adottato, ed al fine di evitare contenziosi od interpretazioni non univoche, il testo della ordinanza rettificato è il seguente:

“Premesso che ai sensi dell’art. 4 della Ordinanza balneare Regione Puglia 2021, del 6.4.2021, è vietato, anche tenendo conto delle norme anticovid:

- 1) campeggiare con tende, ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tal fine, nonché pernottare al di fuori delle aree specificatamente destinate con regolare titolo abilitativo;***
- 2) abbandonare a terra o in mare rifiuti di qualunque genere (compresi i mozziconi di sigarette, mascherine e guanti), sia pure contenuti in buste;***
- 3) creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all’utilizzo da parte dei soggetti diversamente abili;***
- 4) accendere fuochi o fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all’ambito pubblico;***
- 5) utilizzare attrezzature balneari dopo il tramonto;***
- 6) organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all’interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all’inquinamento acustico e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni legate all’emergenza epidemiologica da COVID-19; 1) occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;***

L’ordinanza prevede altresì l’obbligo di assicurare la perfetta fruibilità, anche ai soggetti diversamente abili, degli spazi posti a disposizione al fine di un più agevole utilizzo della spiaggia libera;

Visto che

- nei giorni scorsi si sono verificati, ad opera di ragazzi, episodi di danneggiamento delle strutture amovibili per diversamente abili collocate sulla battigia, nonché il continuo spostamento delle pedane amovibili ivi collocate, per poter meglio occupare lo spazio sottostante la passerella in legno pedonale ed ivi giocare a calcio o praticare altri sport, rendendo così più difficoltoso, se non impossibile, il transito ai soggetti diversamente abili;

valutato che

- ferma restando ogni azione nelle opportune sedi a tutela del bene pubblico, si rende necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente che renda ancor più puntuale l’obbligo disposto con ordinanza sulla balneazione di rispetto dei limiti ivi previsti, adeguandoli alla situazione dei luoghi esistente presso la marina di Campo di Mare;

Considerando che

soprattutto nei giorni dal 10 al 15 di agosto, nel corso degli anni (anche precedenti la pandemia), data la tipologia del litorale, sono state frequenti e numerose le violazioni a quanto disposto con Ordinanza dalla Regione Puglia, con riferimento soprattutto all’accensione dei falò, all’uso di

fornelli ad organizzare pic-nic, all'utilizzo, dopo il tramonto, della spiaggia pubblica collocandovi tende, campeggiando e pernottando sulla spiaggia, abbandonando peraltro per terra rifiuti di ogni genere;

Ritenuto che

in passato si sono registrate problematiche di sicurezza pubblica (persone che hanno subito lesioni da taglio o da scottatura), e di igiene pubblica (dovute all'abbandono indiscriminato sull'arenile dei residui dell'attività di accensione di fuochi e falò, nonché di bottiglie di vetro e di rifiuti al di fuori dei contenitori);

Ritenuto, quindi, dover vietare durante tutto il mese di agosto sulle spiagge di competenza di questo Comune qualsiasi forma di bivacco, campeggio ed accensione di fuochi e falò, anche tenuto conto dell'esigenza di evitare occasioni di assembramenti di persone, vietati a causa dell'epidemia da COVID- 19;

Valutata la necessità di adottare misure stringenti al fine di assicurare la fruizione ai diversamente abili della spiaggia pubblica

Vista l'ordinanza balneare del 6.5.2021 emessa della Regione Puglia;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti il Regolamento Comunale e lo Statuto

ORDINA

Sulle spiagge ed arenili di pertinenza del Comune di San Pietro Vernotico, sino al 15.9.2021, fermo restando quanto disposto dalla Ordinanza Balneare 2021 Regione Puglia, è fatto divieto a chiunque di:

- detenere a qualsiasi titolo legna, carbonella e qualsiasi altro materiale che possa servire all'accensione dei fuochi;*
- campeggiare, accatastare legna, accendere fuochi e falò e abbandonare sull'arenile residui sia organici che non, in special modo bottiglie di vetro e materiale plastico, pernottare, ed ivi stazionare dopo il tramonto;*
- creare, in qualsivoglia maniera, impedimenti pregiudizievoli all'utilizzo della spiaggia pubblica da parte dei soggetti diversamente abili. A tal fine è fatto divieto permanente, nello spazio sottostante la passerella /scivolo in legno che dal lungomare consente la discesa in spiaggia, posto nei pressi del lido privato, per tutto il tratto occupato dalle colonne dello scivolo e per quello sino alle successive scale di risalita poste nelle adiacenze più a nord del litorale, nonché per lo spazio di tre metri, in direzione del mare, dalla passerella in legno collocata sulla spiaggia per consentire il transito dei diversamente abili, di ivi posizionarsi e sostare, nonché di praticare qualsiasi gioco, sia esso individuale tra quelli che si svolgono abitualmente in spiaggia (es. racchettoni) o di gruppo (es. beach-volley, beach soccer etc.). Lo spazio predetto deve quindi lasciarsi libero e sgombero da persone e cose mobili ed oggetti (borse, scarpe, ombrelloni, etc.) ad eccezione naturalmente delle strutture amovibili posizionate dall'Ente locale, la cui fruizione da parte dei soggetti diversamente abili deve essere totale ed incondizionata. E' fatto divieto altresì di spostare la passerella in legno creando impedimento all'utilizzo della struttura amovibile ivi collocata da parte dei diversamente abili, se non per le operazioni di pulizia del litorale;*
- fare uso di fornelli ed allestire pic-nic con tavolini e sedie in aree non allo scopo riservate. È sempre consentito, sulle spiagge e sulle aree demaniali, introdurre alimenti specifici e/o*

dispositivi medici di emergenza negli opportuni contenitori (es. borse termiche) nonché consumare alimenti/bevande, anche se non acquistati in loco, in misura e modalità consona all'ambito pubblico;

- *utilizzare attrezzature balneari sulla spiaggia dopo il tramonto;*
- *organizzare feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento all'interno delle strutture balneari, senza autorizzazioni, nulla osta ed altri provvedimenti previsti da normative specifiche, ivi comprese quelle relative all'inquinamento acustico e comunque nel rispetto delle specifiche disposizioni legate all'emergenza epidemiologica da COVID-19;*
- *occupare con ombrelloni, sedie o sdraio, natanti e/o altre attrezzature mobili ed oggetti di qualsiasi natura la fascia di spiaggia (battigia), ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza;*

Rammenta che chiunque utilizzi la spiaggia e l'arenile è tenuto all'osservanza delle norme anti-covid

DISPONE

- *La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione, e la affissione sulle bacheche pubbliche esistenti in Campo di Mare, collocando un avviso specifico nel tratto di arenile oggetto di divieto di stazionamento;*

AVVISA

- *Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge qualora siano violate anche norme anti-covid, e salva l'applicazione dell'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da €.25,00 a €.500,00*
- *Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia sezione di Lecce, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.*

Si comunichi a mezzo pec da parte della Segreteria a:

- *Prefettura di Brindisi*
- *Questura di Brindisi*
- *Capitaneria di Porto di Brindisi*
- *Comando Stazione Carabinieri di San Pietro V.co*
- *Comando Tenenza Guardia di Finanza di San Pietro V.co”*

A seguito della rettifica effettuata nei termini di cui sopra,

DISPONE

- La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo on line dell'Ente e sul sito Istituzionale del Comune di San Pietro Vernotico e la comunicazione agli organi di stampa ai fini della massima divulgazione, e la affissione sulle bacheche pubbliche esistenti in Campo di Mare, collocando un avviso specifico nel tratto di arenile oggetto di divieto di stazionamento;

AVVISA

- Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge qualora siano violate anche norme anti-covid, e salva l'applicazione dell'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni e prescrizioni della presente ordinanza saranno punite con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art.7 bis comma 1.bis del D.Lgs.267/2000 con una somma da €.25,00 a €.500,00

- Il Comando di Polizia Municipale e gli altri Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza. Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Puglia sezione di Lecce, ai sensi dell'articolo 133, comma 1 del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento stesso.

Si comunichi a mezzo pec da parte della Segreteria a:

- Prefettura di Brindisi
- Questura di Brindisi
- Capitaneria di Porto di Brindisi
- Comando Stazione Carabinieri di San Pietro V.co
- Comando Tenenza Guardia di Finanza di San Pietro V.co"

;

IL SINDACO
Pasquale Rizzo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1211

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo comunale, certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 10/08/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/08/2021

L'Addetto alla Pubblicazione
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ in _____ io sottoscritto ho notificato il presente atto al sig. _____ consegnandone copia a mani _____

IL RICEVENTE

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000, dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente nella banca dati dell'Ente.